

**COMUNE DI QUATTRO CASTELLA**  
*(Provincia di REGGIO EMILIA)*



**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

***NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE***

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Valori limite del rumore</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Confine tra Zone con Diversa Classe Acustica</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Zone con Livelli Acustici Superiori ai Limiti</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Trasformazioni Urbanistiche ed Edilizie</b> .....	<b>4</b>
5.1	<i>Piani Urbanistici Attuativi</i> .....	5
5.2	<i>Vincoli alla Edificazione</i> .....	6
5.3	<i>Vincoli per Particolari Tipologie di Edifici</i> .....	6
5.4	<i>Contenuti della Documentazione di Impatto e/o di Clima Acustico</i> .....	6
5.5	<i>Attività Temporanee</i> .....	7
5.6	<i>Trasformazioni Edilizie in Zone con Confini Incompatibili Potenziali</i> .....	7
<b>6</b>	<b>ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO</b> .....	<b>7</b>
6.1	<i>Piano di Risanamento Acustico – Formazione E Contenuti</i> .....	8
6.2	<i>Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico</i> .....	8
<b>7</b>	<b>Validità e durata della Classificazione Acustica</b> .....	<b>8</b>
7.1	<i>Coordinamento con i futuri Strumenti Urbanistici</i> .....	9
<b>8</b>	<b>Provvedimenti Amministrativi e Sanzioni</b> .....	<b>9</b>

## **1 PREMESSA**

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti ( PSC-POC – PRG e Piani particolareggiati e di recupero convenzionati), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

A tal fine il territorio Comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle prime cinque classi definite dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" con riferimento alle indicazioni contenute nella legge regionale E.R. n°15 del 9/5/2001 e della successiva Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna prot.n.2.053/01.

A nessuna area urbana zona è stata attribuita la classe VI a, relativa alle aree esclusivamente industriali, in quanto le aree industriali esistenti nel territorio del comune di Quattro Castella sono di ridotte dimensioni e comunque caratterizzate dalla presenza, ancorché limitata, di insediamenti abitativi ovvero edifici abitativi sono presenti a margine dell'insediamento.

La Zonizzazione Acustica costituirà inoltre supporto all'azione amministrativa dell'Amministrazione Comunale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

## **2 VALORI LIMITE DEL RUMORE**

La Zonizzazione Acustica è finalizzata alla definizione, per l'intero territorio comunale, dei valori limite assoluti di immissione da prevedersi nell'ambiente esterno ai sensi del 3° comma dell'art.2 della legge 447/95. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto dei limiti di seguito specificati:

- 1 *Limiti massimi dei livelli sonori di immissione o emissione propri della zona di appartenenza:* sono i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà nella quale la sorgente e/o le sorgenti sono installate;
- 2 *Limiti massimi dei livelli sonori di immissione o emissione propri della zona limitrofe:* sono i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.
- 3 *Limite differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97):* si riferiscono ai i livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi, devono essere rispettati i valori differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno le modalità di applicazione sono specificate all'art.4 del D.P.C.M 14/11/97.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge 447/95 ed ai sensi dell'art. 5 del DPCM 14/11/97 i limiti massimi prescritti dalla zonizzazione acustica non si applicano, limitatamente al rumore

generato dal traffico, all'interno delle fasce di pertinenza stradale che sono regolamentate dal DPR n° 142 del 30/3/2004.

I limiti massimi prescritti dalla zonizzazione acustica non si applicano inoltre: alle fasce influenzate da infrastrutture ferroviarie, alle zone influenzate dagli aeroporti e dalle piste motoristiche di prova; tali sorgenti sonore, regolamentate da appositi DPR, non risultano però presenti nel territorio comunale.

Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE" adottato sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Emilia e che costituisce parte integrante delle presenti norme tecniche. Rientrano nella definizione di attività temporanee: i cantieri edili, stradali ed assimilabili, le attività agricole, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico quali (concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili), particolari sorgenti sonore quali (macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili).

### **3 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA**

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per unità territoriali omogenee (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G. Nelle zone di confine tra diverse UTO appartenenti a differenti classi acustiche si profilano tre situazioni:

#### **a) ASSENZA DI INCOMPATIBILITA'**

Si verifica quando tra due aree confinanti a differente classificazione acustica i limiti differiscano di soli 5 dBA, ed inoltre allo stato attuale, il clima acustico risulta entro i limiti di zona. Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico, devono essere evitate trasformazioni in grado di determinare l'instaurarsi di condizioni di incompatibilità.

#### **b) PRESENZA DI INCOMPATIBILITA' POTENZIALE**

Si verifica quando tra due aree confinanti a differente classificazione acustica i limiti differiscano per più di 5 dBA, ed inoltre allo stato attuale sia provato con monitoraggio che il clima acustico risulti entro i limiti di zona. Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico, devono essere evitate trasformazioni in grado di determinare l'instaurarsi di condizioni di incompatibilità reale. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica delle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nell'area di classe minore a confine. In caso di superamento di tali limiti si dovrà procedere alla predisposizione del Piano di Risanamento Acustico.

#### **c) PRESENZA DI INCOMPATIBILITA'**

Tra zone i cui limiti differiscono per più di 5 dBA nel caso, allo stato attuale, il clima acustico non risulti entro i limiti di zona. La situazione di incompatibilità richiede la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico.

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di compatibilità e di incompatibilità in precedenza riportate è da intendersi anche nel caso in cui una delle due aree non risulti edificata e l'attribuzione della classe acustica sia stata assegnata sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

La realizzazione di interventi edilizi di completamento all'interno di aree che presentino "INCOMPATIBILITA'" al confine deve essere sottoposta a verifica acustica preventiva: Rilevazione di clima acustico nel caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali verificando il rispetto sia del valore assoluto di immissione che del valore differenziale di immissione in corrispondenza dei nuovi ricettori esposti; Valutazione Previsionale di Impatto Acustico nel caso di costruzione di nuovi complessi produttivi che dovrà attestare il rispetto sia del valore assoluto di immissione che del valore differenziale di immissione in corrispondenza dei ricettori esistenti.

#### **4 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI**

Le aree omogenee nelle quali le misure evidenzino il non rispetto dei valori di attenzione, indipendentemente dalla collocazione interna e/o esterna delle sorgenti sonore che la determinino, debbono essere assoggettate alla predisposizione del piano di risanamento acustico.

#### **5 TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE**

Ai fini dell'applicazione delle norme di tutela dal rumore si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto ad intervento preventivo assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i Permessi di Costruzione e le Denuncie di Inizio Attività ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

## 5.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- Classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA.
- Rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano.
- Rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano; qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- Integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.).
- Individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

A tale fine le scelte progettuali dovranno prevedere la razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili; in questo modo sarà possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano Attuativo non siano acusticamente compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) si rende necessario e d'obbligo è possibile perseguire obiettivi di qualità acustica attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area del Piano Attuativo in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO.

Ai PUA dovrà essere allegata una Relazione Previsionale di Impatto Acustico e/o di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente, che dovranno consentire la verifica del rispetto dei valori assoluti di immissione prescritti dalla zonizzazione acustica. La relazione potrà contenere una proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso, che dovrà essere individuata in conformità con i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

L'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, quando determinano modifiche alle UTO della zonizzazione acustica, comporta il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

## 5.2 VINCOLI ALLA EDIFICAZIONE

La **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico** deve essere necessariamente allegata alla presentazione del Permesso di Costruire per le opere di cui all'art. 8 comma 2 della legge 447/95; e alle istanze di richieste di titoli abilitativi per la costruzione di nuovi edifici ad uso produttivo da realizzare in aree per le quali non risulti esclusa la presenza di incompatibilità con aree residenziali adiacenti. Nel caso in cui l'intervento oggetto di titolo abilitativo non comporti la presenza di sorgenti sonore significative, la **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico** potrà essere sostituita da Autocertificazione del proprietario e del Tecnico Progettista incaricato che attesti appunto l'assenza di sorgenti sonore in grado di produrre incremento del rumore tali da generare incompatibilità per la zona in cui ricade e per le aree adiacenti .

La **Rilevazione del Clima Acustico** deve essere necessariamente allegata alle istanze di richiesta di titolo abilitativo, per le opere di cui all'art. 8 comma 3 della legge 447/95. La relazione di clima acustico deve inoltre essere allegata: alle istanze di rilascio di titoli abilitativi per la costruzione di nuovi edifici residenziali da realizzarsi in aree per le quali non risulti esclusa la presenza di incompatibilità con l'area adiacente; ad istanze di cambio d'uso di edifici esistenti da destinare ad uso scolastico o a luogo di cura.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo (ARPA) in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione di Collaudo Acustico da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale che certifichi il rispetto dei limiti prescritti.

L'utilizzazione edificatoria dei suoli è subordinata all'esistenza e/o alla previsione del rispetto dei valori massimi prescritti per la rumorosità ambientale. I valori massimi prescritti debbono essere rispettati in corrispondenza dei ricettori esposti, tali risultati possono essere conseguiti anche attraverso l'esecuzione di idonei interventi di mitigazione.

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà tenere conto oltre che dello stato di fatto, anche alle trasformazioni urbanistiche previste dal PRG, e/o ad opere e/o infrastrutture per le quali risulti già approvato il Progetto Definitivo, nel caso queste siano in grado di modificare il clima acustico preesistente.

## 5.3 VINCOLI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI EDIFICI

Nei Piani di Recupero attuati per demolizione e ricostruzione, anche parziale, qualora il valore limite per le infrastrutture stabilito dal DPR 142/04 non sia tecnicamente conseguibile, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di ricorrere a interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei limiti interni stabiliti dal comma 2 dell'art.6 del già citato DPR 142/04.

## 5.4 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO E/O DI CLIMA ACUSTICO

La **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** e la **Relazione del Clima Acustico** devono essere redatte in conformità alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n°673/04.

## **5.5 ATTIVITÀ TEMPORANEE**

Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale che è stato predisposto ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art.6 della legge 447/97 secondo gli indirizzi emanati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Delibera n°45 del 21/1/2002 che costituisce parte integrante delle presenti Norme Tecniche. Rientrano nella definizione di attività temporanee:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

## **5.6 TRASFORMAZIONI EDILIZIE IN ZONE CON CONFINI INCOMPATIBILI POTENZIALI**

Nelle zone confinanti nelle quali sia presente una incompatibilità potenziale come definita alla lettera b) del precedente punto 3, le richieste di titolo abilitativo ad intervenire per le trasformazioni edilizie e/o per il cambio di destinazione d'uso sono soggette a valutazione acustica preventiva. Per le suddette trasformazioni soggette alla valutazione preventiva di impatto acustico, in sede di richiesta del certificato di abitabilità, deve essere prodotta una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale e l'Organo di Controllo (ARPA) si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

## **6 ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Ai sensi dell'art. 5 c.1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (zone con confini incompatibili), per le quali sia stato verificato, mediante misure strumentali, il mancato rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione.

L'identificazione delle aree soggette a Piano di Risanamento Acustico richiede una verifica strumentale che accerti il reale superamento dei limiti prescritti.

L'amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario, sia per le eventuali condizioni presenti nello stato di fatto, che a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

## **6.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI**

Il PdRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, tenuto altresì conto del Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PdRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il PdRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PdRA deve risultare conforme alle prescrizioni dell'art. 7 della Legge 447/95, e deve quindi contenere:

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

## **6.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

L'analisi operata all'interno del PdRA deve essere articolata in modo da descrivere la situazione per aree omogenee per le quali sia stata riscontrata incompatibilità ovvero il superamento dei limiti prescritti dalla classificazione acustica. Per ogni area soggetta a PdRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- Individuazione cartografica e descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico.
- Identificazione delle criticità individuate e delle cause che le determinano.
- L'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi.
- L'identificazione delle possibili soluzioni di intervento comprendente: obiettivi da perseguire, azioni da attivare, strumenti da utilizzare, eventuali norme di salvaguardia che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del PdRA.
- Stima della popolazione esposta e dei costi per l'esecuzione degli interventi di mitigazione.

## **7 VALIDITÀ E DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

La classificazione acustica estesa su tutto il territorio comunale ha validità dalla data di della sua approvazione, da parte del Consiglio Comunale, e decade solo nel caso ciò sia previsto da strumenti normativi sovraordinati ovvero modificata per le aree oggetto di varianti generali o parziali al PRG vigente.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- All'atto di adozione di Varianti parziali al P.R.G. o all'atto di adozione del nuovo PSC.
- All'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e le relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione nel caso in cui ciò sia previsto da nuove norme o provvedimenti di Enti sovraordinati; le eventuali modifiche al del quadro normativo di riferimento debbono intendersi automaticamente recepite.

## **7.1 COORDINAMENTO CON I FUTURI STRUMENTI URBANISTICI**

La zonizzazione acustica dovrà essere coordinata con i nuovi strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000. Secondo quanto disposto da tale Legge la pianificazione urbanistica comunale è articolata in tre distinti momenti:

1. il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
2. il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
3. Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.

All'atto dell'adozione del PSC occorre prevedere contestualmente, nell'ambito della VALSAT, la classificazione acustica del territorio comunale; nei casi previsti ai punti 2 e 3 occorre verificare e mantenere il rispetto della classificazione acustica.

## **8 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori assoluti e differenziali di emissione e di immissione è punito con la sanzione amministrativa prevista all'art.10, comma 2 della Legge 447/95.

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la prescritta Documentazione di Impatto Acustico, provvede alla sospensione provvisoria dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare la sanzione amministrativa prevista all'art.10, comma 3 della Legge 447/95 fatte salve altresì le sanzioni eventuali stabilite da altri regolamenti Comunali. Nella stessa ordinanza viene inoltre prescritta: l'esecuzione di misure finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti di zona; l'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopraccitati limiti; i tempi di esecuzione degli interventi di mitigazione necessari.

Fatte salve eventuali sanzioni dirette previste dalla vigente normativa, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta la sanzione amministrativa prevista all'art.10, comma 3 della Legge 447/95, nonché l'emissione di un Ordinanza che stabilisce i termini

entro i quali il trasgressore è tenuto in ogni caso a provvedere ovvero ad eliminare comunque la non conformità al regolamento medesimo.